

dpe protocollo

Da: A: UL Segreteria Ufficio Legislativo <ufficiolegislativo.segreteria@mite.gov.it>
Inviato: martedì 23 novembre 2021 15:14
A: info attive
Cc: A: CLEA-UDG
Oggetto: COM(2021)656 Proposta di regolamento recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti
Allegati: Relazione.POPs_allegati_IV_V finale.docx

Con riferimento a quanto richiesto da codesto Dipartimento con nota prot. 10446 del 3 novembre 2021, in merito alla proposta di regolamento in oggetto, si trasmette la relazione di cui all'art. 6 della legge n. 234/2012.



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

SEGRETERIA UFFICIO LEGISLATIVO

06 5722. 5622

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

- **Codice della proposta:** COM(2021) 656 del 28/10/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0340 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Transizione Ecologica

Premessa: finalità e contesto

Il regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (di seguito POP dall'inglese "persistent organic pollutant") recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni definiti dalla Convenzione di Stoccolma sui POP (di seguito Convenzione di Stoccolma) e dal protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i POP (di seguito protocollo POP).

L'obiettivo principale della proposta è attuare, per le sostanze che rientrano nel suo ambito di applicazione, gli obblighi internazionali dell'UE ai sensi della convenzione di Stoccolma e, più specificamente, quelli derivanti dal regolamento sugli inquinanti organici persistenti (di seguito regolamento POP). Pertanto, l'obiettivo principale della proposta è proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti negativi causati dai POP ed eliminare o ridurre al minimo le emissioni di POP derivanti dai rifiuti.

Più concretamente, l'obiettivo della presente iniziativa è aggiornare, per determinate sostanze e gruppi di sostanze, i limiti di concentrazione di cui agli allegati IV e V del regolamento POP, che stabiliscono le modalità di trattamento dei rifiuti contenenti POP, per decidere in particolare se possono essere riciclati o se devono piuttosto essere distrutti o trasformati irreversibilmente. Il presente aggiornamento allinea gli allegati IV e V del regolamento alla convenzione di Stoccolma e all'allegato I del regolamento POP, adeguando le sostanze ivi elencate e introducendo valori limite di concentrazione per le stesse. Adeguando inoltre, al progresso scientifico e tecnico, i valori limite per alcune sostanze già elencate. La proposta di modifica gli allegati IV e V, inoltre, è coerente con la convenzione di Basilea sui movimenti transfrontalieri e sullo smaltimento di rifiuti pericolosi e di altro tipo. La proposta prevede, per le sostanze che rientrano nel suo ambito di applicazione, l'obbligo delle parti della convenzione di Basilea di garantire una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti. I valori di cui all'allegato IV del regolamento POP attuano a livello

dell'Unione il concetto di "valori con basso tenore di POP" elencati come valori non vincolanti nell'ambito delle "Direttive tecniche generali aggiornate per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti (POP), contenenti tali inquinanti o da essi contaminati".

La presente iniziativa mira, nell'ambito dei suoi obiettivi generali, anche a garantire, nella misura del possibile, un equilibrio ottimale con le ambizioni del Green Deal europeo al fine di conseguire cicli di materiali privi di sostanze tossiche, aumentare il riciclaggio e la circolarità e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione. La proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo alla protezione dell'ambiente, dato che le misure concordate nell'ambito della convenzione di Stoccolma perseguono prevalentemente un obiettivo ambientale, vale a dire l'eliminazione o la riduzione delle emissioni di inquinanti organici persistenti.

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento POP stabilisce, inoltre, che la Commissione è tenuta a riesaminare costantemente gli allegati IV e V e, se del caso, presentare proposte legislative volte a modificare tali allegati per adattarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo o per modificare le voci o le disposizioni esistenti negli allegati del regolamento al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in considerazione degli effetti transfrontalieri delle sostanze POP che sono trasportate attraverso i confini interni dell'UE lontano dalle relative fonti. La protezione dell'ambiente e della salute umana mediante un sistema che garantisce la corretta gestione dei rifiuti contenenti POP può essere efficace solo se sono definite e stabilite norme comuni a livello dell'UE. Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti dagli Stati membri da soli, in quanto è necessario un approccio armonizzato per garantire che l'Unione, in quanto parte della convenzione di Stoccolma, rispetti i propri obblighi internazionali.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto le misure contenute nella proposta si limitano a quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi e tengono conto delle disposizioni dell'articolo 5 del protocollo n. 2 del trattato sull'Unione europea, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, secondo cui "I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire".

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**1. Valutazione del progetto e urgenza**

- *La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto esse tengono conto degli obiettivi generali di tutela della salute umana e dell'ambiente, dell'incremento del riciclaggio e dell'utilizzo di materie prime secondarie e del contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a sostegno degli obiettivi climatici dell'UE;*
- *Il progetto non è di particolare urgenza.*

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto favoriscono una maggiore tutela della salute umana e dell'ambiente.*

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *La Commissione europea ha coinvolto gli Stati Membri nel marzo del 2021 per effettuare delle valutazioni sui possibili effetti della proposta di modifica degli allegati IV e V del Regolamento;*
- *Il Ministero della transizione ecologica ha coinvolto i portatori di interesse (Confindustria, FISE UTILITALIA, Associazione Industriale Riciclatori Auto, Associazione Nazionale Autodemolitori di Qualità, Associazione Demolitori Autoveicoli, Confederazione Autodemolitori Riuniti, Centro di Coordinamento RAEE, Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori) al fine di valutare gli impatti che l'abbassamento dei limiti di determinati inquinanti organici avrebbero potuto avere in termini economici ed organizzativi. Il settore della demolizione degli autoveicoli ha rappresentato possibili criticità relative al riciclaggio delle plastiche contenenti ritardanti di fiamma, quali l'esabromociclododecano (HBCDD);*
- *La proposta verrà presentata il 22 novembre p.v. al Consiglio Ambiente (WPE) da parte della Commissione europea al fine di iniziare il suo iter di discussione e approvazione (codecisione);*
- *La delegazione italiana si esprimerà per la prima volta in occasione della sopra citata presentazione, mostrandosi in generale favorevole vista la finalità della proposta di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti negativi causati dai POP ed eliminare o ridurre al minimo le emissioni di POP derivanti dai rifiuti ed esprimendo la necessità di attivare delle consultazioni interne per definir nel dettaglio la propria posizione a valle delle prime consultazioni già avvenute;*
- *Non è possibile stimare la tempistica di adozione in quanto non è ancora iniziata la discussione in seno al Consiglio Ambiente e gli Stati membri, inclusa l'Italia, non si sono ancora espressi.*

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non sono stati individuati oneri a carico del bilancio nazionale.</i>
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non sono state individuate eventuali misure di semplificazione, in quanto il regolamento POP è stato recentemente oggetto di una rifusione. L'iniziativa si limita a fissare valori per sostanze specifiche di cui agli allegati IV e V del regolamento POP;</i> • <i>In termini di innovazione, la proposta mira ad aggiornare le disposizioni esistenti negli allegati del regolamento al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico;</i> • <i>Non sono emersi elementi di criticità;</i> • <i>Non si rendono necessari adeguamenti derivanti dalla proposta in quanto essendo un emendamento a un regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea.</i>
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
<ul style="list-style-type: none"> • <i>La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione dovrà/non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).</i>
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Non sono previsti effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione in quanto si tratta di una modifica a un regolamento già in vigore che va ad adeguare alcuni parametri al progresso tecnologico.</i>
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Impatto positivo sui consumatori per una maggiore tutela della salute pubblica;</i> • <i>L'abbassamento dei limiti sugli inquinanti organici ha impatti sui costi della gestione dei rifiuti che dovranno essere sostenuti dai cittadini e dalle imprese. Le imprese attive nel settore del riciclaggio dovranno attuare procedure più specifiche per le determinazioni analitiche con conseguente aumento dei relativi costi. Occorre comunque evidenziare che per poter procedere ad una più compiuta analisi dei costi appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.</i>

Altro

<p><i>Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali europee e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.</i></p>
